

ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DI DELEGHE PER L'INTERVENTO E IL VOTO IN ASSEMBLEA

Delega rilasciata a un rappresentante designato dal socio

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega riprodotto nella sezione del sito internet dal titolo "MODULO DI DELEGA SEMPLICE AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAL SOCIO". La delega può essere notificata alla società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: legale@pec.cementirholding.it.

Si ricorda che l'art. 135-novies TUF dispone che "Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari".

Delega rilasciata a un rappresentante designato dalla società

L'Avv. Prof. Giovanni Battista Bisogni nato a Milano (prov) Milano, il 14.07.1967, codice fiscale BGSNN67L14F205B, domiciliato presso lo Studio Legale Bisogni ubicato in Roma, Piazza Barberini, n. 52 in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla società Cementir Holding S.p.A., ("Rappresentante Designato"), è a disposizione dei soci per ricevere le deleghe e le istruzioni di voto relative all'assemblea convocata per il 18 aprile 2011, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 9 marzo 2011.

Per il rilascio della delega al Rappresentante Designato, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve utilizzare il modulo di delega riprodotto nella sezione del sito internet dal titolo "MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' " con allegate le istruzioni al rappresentante designato dalla società.

Il suddetto modulo, debitamente sottoscritto, deve pervenire entro le ore 24.00 di giovedì 14 aprile 2011 con l'osservanza delle modalità alternative di seguito indicate:

a) consegna nei giorni feriali (orario 10.00 – 17.00), presso lo Studio Legale Bisogni ubicato in Roma, Piazza Barberini, n. 52, dietro presentazione da parte del titolare del diritto di voto di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che si possa procedere alla identificazione personale. Qualora il titolare del diritto di voto sia una persona giuridica, oltre all'esibizione del documento identificativo del rappresentante legale, occorrerà consegnare altresì copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca che il conferente la delega è il legale rappresentante pro tempore del socio persona giuridica delegante e dispone di idonei poteri per agire in tal senso;

b) spedizione all'indirizzo del Prof. Avv. Giovanni Battista Bisogni c/o Studio Legale Bisogni, Piazza Barberini 52, 00187 Roma - da effettuarsi a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria ovvero anche a mezzo telefax al numero 06-233249941 allegando i) copia di un documento di identità del socio delegante o del legale rappresentante dello stesso avente validità corrente; ii) nell'ipotesi in cui il titolare del diritto di voto sia una persona giuridica, copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca che il conferente la delega è il legale rappresentante pro tempore del socio persona giuridica delegante e dispone di idonei poteri per agire in tal senso.

La delega al Rappresentante Designato, conferita con le modalità sopra specificate, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine del 14 aprile 2011. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto non comporta alcuna spesa per il delegante.

In ottemperanza a quanto stabilito nell'allegato 5A al Reg. Emittenti Consob (come modificato con delibera Consob 28 dicembre 2010, n. 17592), si riporta il testo delle norme del TUF citate nelle presenti istruzioni e nei moduli che seguono.

Art. 125-bis
(Avviso di convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea è convocata entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3.
2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
4. L'avviso di convocazione contiene:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;
 - b) una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:
 - 1) il diritto di porre domande prima dell'assemblea, i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di integrare l'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, gli ulteriori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il loro esercizio;
 - 2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;
 - 3) l'identità del soggetto eventualmente designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto nonché le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe da parte dei soci con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;
 - 4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;
 - c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;
 - d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
 - e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater;
 - f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.

Art. 135-novies
(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 4, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e

l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

6. Il Ministero della Giustizia stabilisce con regolamento, sentita la Consob, le modalità di conferimento della delega in via elettronica, in conformità con quanto previsto nell'articolo 2372, primo comma, del codice civile. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare.

7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile.

Art. 135-decies
(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies
(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.